TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 83

T. U. 1926, art. 81 e 82; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 7

La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, e' costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

La Corte d'appello di Roma, ricevuti dai pretori i verbali degli uffici delle varie sezioni:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'articolo 80, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79 e 81;

2° fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati nelle singole sezioni dalla lista dei deputati designati, come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio nazionale.

E' vietato all'Ufficio centrale di deliberare e anche discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti, ad eccezione di quelli di cui e' dichiarata la nullita', a termine degli art. 73 e 79, e di quelli contestati e non attribuiti.

Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parita' vale approvazione.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale rilascia attestato ai deputati proclamati e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati

nonche' alle singole prefetture, le quali la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	V — Della votazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-83-t-u-1926-art-81-e-82-legge-17-maggio-1928-n-1019-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it